

COMUNE DI POMPIANO

STATUTO

Delibera c.c. n. 46 del 28.11.2006

PRINCIPI GENERALI

Titolo I NORME FONDAMENTALI

Capo I Elementi costitutivi

Art. 1 - Territorio e Sede Comunale

1.1 Il Comune di Pompiano è costituito dalle comunità delle popolazioni di Pompiano, capoluogo e sede degli organi comunali, e delle Frazioni di Gerolanuova e Zurlengo.

1.2 Il territorio del Comune si estende per kmq 15,22 ed è confinante con il territorio dei Comuni di Orzinuovi, Orzivecchi, Comezzano-Cizzago, Corzano e Barbariga.

1.3 La modifica della denominazione delle frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.

Art. 2 - Stemma e Gonfalone

2.1 Il Comune di Pompiano ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone con segni distintivi; entrambi sono stati concessi con Decreto del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi in data 25 ottobre 1950.

2.2 Lo stemma, bandato di azzurro e di argento, di quattro pezzi, raffigura un castello torricellato di un pezzo, di colore rosso, merlato alla guelfa, aperto e finestrato del campo. E' sormontato da una corona argento ed è affiancato da un ramoscello di alloro a sinistra e da un ramoscello di quercia a destra, legati insieme da un nastro rosso.

2.3 Il gonfalone è costituito da un drappo di colore trinciato d'azzurro e di bianco, riccamente ornato di ricami argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: "Comune di Pompiano". Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati di argento.

2.4 L'uso dello stemma e del gonfalone, nonché la loro concessione in uso ad enti, associazioni o privati è disciplinata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

2.5 Lo stemma ed il gonfalone possono essere modificati con deliberazione consiliare approvata con maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Capo II Principi fondamentali e programmatici

Art. 3 - Principi fondamentali

3.1 Il Comune è l'ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.

3.2 Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.

3.3 Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 4 - Finalità

4.1 Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica.

4.2 Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla gestione amministrativa ed alla vita politica della Comunità.

4.3 La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi complessivi.

4.4 Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a. il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
- b. la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- c. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva di ogni persona, intesa nella sua totalità con particolare attenzione a quella più debole, anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;
- d. la tutela e lo sviluppo delle risorse umane, naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

4.5 Il Comune organizza e promuove la vita culturale quale valore irrinunciabile e fattore di sviluppo anche economico della Comunità.

Art. 5 - Programmazione e forme di cooperazione

5.1 Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

5.2 I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono improntati ai principi di cooperazione in equo rapporto di complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

5.3 Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può avvalersi –per la gestione dei propri servizi- di uno o più consorzi di Comuni, di Istituti e Enti provinciali o regionali.

Art. 6 - Pari opportunità

6.1 Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

6.2 Il Comune promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli organismi collegiali, nelle Commissioni consiliari e consuntive, nelle rappresentanze del Comune negli enti partecipati.

Art. 7 - Tutela del contribuente

7.1 Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpello, e rinvia ai regolamenti di natura tributaria la definizione degli istituti specifici.

PARTE I ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I ORGANI DEL COMUNE

Art. 8 - Organi

8.1 Sono organi del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta, con i compiti e con le funzioni loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

8.2. Il Sindaco è eletto a suffragio universale diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale, secondo le disposizioni di legge.

8.3 L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 9 - Consiglio Comunale

9.1. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità locale ed è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune.

9.2 Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri Comunali previsti dalla legge.

9.3 Il Consiglio Comunale esercita le competenze demandate dalla legge.

9.4 Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco se Consigliere Comunale, ovvero dal Consigliere Anziano. E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ed, in caso di parità, il più anziano di età.

9.5 Il Consiglio Comunale delibera con la presenza della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti. Gli astenuti non si computano tra i votanti e non sono tenuti ad allontanarsi dall'aula.

Art. 10 - Competenze ed attribuzioni

10.1 Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

10.2 Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della Amministrazione.

10.3 Nell'adozione degli atti fondamentali segue il metodo e gli strumenti della programmazione e del confronto, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

10.4 Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

10.5 Ispira la propria azione al principio di solidarietà con spirito di servizio.

10.6 Approva gli indirizzi per la nomina degli amministratori delle aziende e delle istituzioni; a tal fine, per gli effetti di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 267/2000, è facoltà dei competenti organi comunali designare il sindaco e gli assessori comunali quali amministratori di enti, associazioni, fondazioni, aziende o società a partecipazione comunale o comunque sottoposte a vigilanza e a contribuzione del Comune.

Art. 11 - Regolamento del Consiglio Comunale

11.1 Il Consiglio Comunale adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio regolamento, il quale:

- a) detta le norme di funzionamento dell'organo ed in particolare le modalità di convocazione e di presentazione e discussione delle proposte;
- b) indica il numero dei consiglieri necessario per le sedute, prevedendo che in ogni caso debba esserci la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco;
- c) disciplina i poteri ed il funzionamento delle commissioni consiliari di controllo e garanzia, se istituite;
- d) disciplina i poteri ed il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti;
- e) disciplina i diritti e doveri dei singoli consiglieri e dei gruppi consiliari.
- f) definisce le modalità per la trasformazione, a richiesta, del gettone di presenza in una indennità di funzione.

Art. 12 – Commissioni Consiliari

12.1 Il Consiglio Comunale può istituire, al suo interno, Commissioni Consiliari permanenti o speciali, stabilendone la composizione e le materie di competenza.

12.2 Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta l'attribuzione dei Presidenti delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia.

Art. 13 – Consiglieri Comunali

13.1 La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera Comunità alla quale costantemente rispondono.

13.2 Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

13.3 Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

13.4 Il Consigliere Comunale che, senza giusto motivo, non interviene per n. 3 (tre) riunioni consecutive alle sedute del Consiglio Comunale decade dalla carica, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma.

13.5 Prima di proporre al Consiglio Comunale la decadenza, il Sindaco notifica la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al consiglio tramite il Sindaco, entro dieci giorni dalla notifica, le proprie giustificazioni, ove possibile, documentate. Il Sindaco sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal consigliere. Il Consiglio Comunale decide con votazione in forma palese. Copia della deliberazione di decadenza è notificata all'interessato entro dieci giorni dall'adozione.

13.6 Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale, in ogni fase e grado del giudizio, ai Consiglieri Comunali, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, purché non ci sia conflitto d'interessi con l'Ente.

Art. 14 - Gruppi Consiliari

14.1 I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 15 - Competenze del Sindaco

15.1 Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

15.2 Egli rappresenta il Comune ed è l'Organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

15.3 Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

15.4 Il Sindaco ha la rappresentanza in giudizio del Comune, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata dalla Giunta Comunale.

15.5 Il Sindaco è, inoltre, competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

15.6 Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale Organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

15.7 Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana, pronunciando la seguente formula: *"Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e della Regione Lombardia, l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini"*.

Art. 16 - Attribuzioni di amministrazione

16.1 Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

- b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000;
- d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- e) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
- f) nomina il Segretario Comunale;
- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive.

Art. 17 - Attribuzioni di vigilanza

17.1 Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa la Giunta e il Consiglio Comunale;
- e) collabora con il Revisore dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 18 - Attribuzioni di organizzazione

18.1 Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione in un termine non superiore a 20 (venti) giorni.
- b) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori e/o a Consiglieri Comunali;
- f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 19 - Linee programmatiche di mandato

19.1 Entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data della prima seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, trasmette ai capigruppo consiliari il documento contenente gli indirizzi generali di governo, nonché le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo, invitandoli a far pervenire, per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento, le eventuali osservazioni.

19.2 Il Consiglio Comunale, nella riunione indetta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle osservazioni dei gruppi consiliari, esamina il programma e le deduzioni e proposte integrative del Sindaco con le quali è definito il testo che assume il valore di programma di governo per il mandato amministrativo in corso.

Art. 20 - Vice Sindaco

20.1 Nel caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione dalla carica del Sindaco, il Vice Sindaco lo sostituisce.

20.2 In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

20.3 Il Vice Sindaco, se Consigliere Comunale, svolge anche le funzioni di presidente del Consiglio

Comunale nel caso di assenza o impedimento del Sindaco.

Art. 21 - Giunta Comunale

21.1 La Giunta è l'organo di governo del Comune.

21.2 Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

21.3 Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 22 - Nomina e composizione della Giunta Comunale

22.1 Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

22.2 La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di 6 (sei) Assessori. La Giunta è validamente costituita e funzionante, purché siano stati nominati almeno 4 Assessori. Gli assessori sono di norma scelti tra i Consiglieri eletti, ma possono essere scelti, nella misura massima del 50% dei suoi componenti, anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, ed aventi requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e di Assessore (Assessore esterno). Ad essi si applicano le limitazioni previste dalla legge.

22.3 Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

22.4 Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

22.5 Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

22.6 Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio senza diritto di voto ed hanno facoltà di parlare ogni volta che sia in discussione, anche incidentalmente, un argomento di loro competenza.

Art. 23 - Funzionamento della Giunta Comunale

23.1 La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

23.2 Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite in modo informale dalla stessa.

23.3 La Giunta delibera con la presenza della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti. Gli astenuti non si computano tra i votanti e non sono tenuti ad allontanarsi dall'aula.

23.4 Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

23.5 A discrezione del Sindaco ed al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione, possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta, funzionari del Comune, cittadini o autorità; possono, altresì, essere invitati, senza formalità e senza diritto di voto, con funzione consultiva, il revisore dei conti, i consiglieri comunali ed i rappresentanti del Comune presso enti, associazioni, fondazioni, aziende o società a partecipazione comunale.

Art. 24 – Attribuzioni della Giunta Comunale

24.1 La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

24.2 La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, dei funzionari o dei dirigenti.

24.3 La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Titolo II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 25 – Principi generali

25.1 L'attività amministrativa del Comune è uniformata ai principi e metodi della programmazione, nonché ai principi di autonomia, di democrazia, di partecipazione e di pubblicità e semplicità delle procedure e di separazione fra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario del Comune ed ai Responsabili.

Capo I Segretario Comunale

Art. 26 - Ruolo e funzioni

26.1 Nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico il ruolo e le funzioni, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le competenze gestionali, di sovrintendenza e di coordinamento attribuite al segretario comunale.

26.2 Il segretario comunale svolge, inoltre, funzioni:

a) Consultive:

- partecipa, se richiesto, a commissioni studio e di lavoro nell'interesse dell'ente;
- formula, se richiesto, pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta Comunale;

b) Di legalità e garanzia:

- redige i verbali delle sedute degli organi collegiali e li sottoscrive con il presidente;
- attesta l'esecutività delle deliberazioni;
- presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione dei referendum consultivi.

26.3 Il Sindaco può attribuire al Segretario Comunale le funzioni di direttore generale.

26.4 Il Segretario può svolgere funzioni gestionali o assumere la titolarità degli uffici e dei servizi con le modalità indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

26.5 Il servizio di segreteria e di direzione generale può essere svolto anche in modo coordinato ed in forma associata; in tal caso sarà stipulata apposita convenzione, che stabilisca fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.

Capo II Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 27 – Ordinamento generale degli uffici e dei servizi

27.1 L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Pompiano è costituito, nel rispetto dei criteri generali formulati dal Consiglio, dalle disposizioni del presente Statuto e da quelle definite nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

27.2 Il Comune di Pompiano organizza i propri uffici e servizi adeguandone il funzionamento alle esigenze della collettività cittadina, come preordinati dagli organi di governo, nei limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio ottimale delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

27.3 L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

27.4 La Giunta Comunale approva un apposito regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 28 - Struttura

28.1 L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, è articolata in aree e servizi diversi, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 29 - Responsabili degli uffici e dei servizi

29.1 L'incarico di responsabile è conferito con provvedimento del Sindaco.

29.2 L'incarico è conferito a tempo determinato ed è rinnovabile. Il rinnovo dell'incarico è disposto previa verifica positiva dell'attività svolta.

29.3 L'incarico di cui sopra non può essere revocato prima della scadenza, se non a seguito di nuove esigenze organizzative, ovvero in caso di risultanze negative e motivatamente contestate.

29.4 Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce compiti e competenze dei funzionari responsabili di area.

Art. 30 – Incarichi a contratto

30.1 I posti di responsabili degli uffici e servizi o di alta specializzazione possono essere coperti con contratto a tempo determinato.

30.2 Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce limiti, criteri e modalità con cui possono essere stipulati i contratti.

Titolo III LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 31 - Servizi pubblici locali

31.1 Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità locale.

31.2 Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.

31.3 Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.

31.4 La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.

31.5 I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.

31.6 Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.

31.7 Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

31.8 Il Comune può gestire, altresì, in quanto consentito dalla legge, servizi pubblici in collaborazione con enti pubblici e privati, attraverso gli strumenti e le forme giuridiche previste dalla normativa vigente.

31.9 La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.

31.10 Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

Titolo IV FINANZA E CONTABILITA'

Art. 32 – Ordinamento

32.1 L'ordinamento della finanza del Comune di Pompiano è riservato alla legge.

32.2 Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune di Pompiano è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

32.3 Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Art. 33 – Demanio e patrimonio

33.1 Il Comune di Pompiano ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

33.2 Di tutti i beni comunali saranno redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità, che ne disciplina pure l'uso.

33.3 La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.

33.4 I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.

Titolo V CONTROLLO INTERNO

Art. 34 - Revisore dei Conti

34.1 Il Revisore dei Conti, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

34.2 Il regolamento di contabilità potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento di contabilità le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice civile relative ai Sindaci delle S.p.A.

34.3 Il Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune.

34.4 Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprimere suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati.

34.5 Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

Art. 35 - Controllo della gestione

35.1 Il Comune attua, attraverso idonee misure organizzative, forme di controllo interno della gestione, al fine di valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività comunale, riferita a centri di gestione economica ricompresi in aree di attività.

35.2 Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi ambiti di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti dei controlli interni e l'istituzione del nucleo di valutazione,

allo scopo di assicurare un maggior livello di efficienza dell'impiego delle risorse e di erogare servizi e prestazioni più coerenti con le esigenze della comunità, assicurando, nel contempo, l'equilibrio economico del bilancio comunale mediante l'individuazione di centri di responsabilità e centri di costo, dei relativi indicatori di risultato, nonché la valutazione costi-benefici.

35.3 I risultati del controllo della gestione sono presentati tramite appositi rapporti che diano conto dell'andamento della gestione.

PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 36 - Organizzazione sovracomunale

36.1 Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi.

36.2 Il Comune promuove con i Comuni dell'area territorialmente contigua le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per assicurare, in modo coordinato, funzioni e servizi pubblici che sono agevolmente organizzabili e gestibili a livello sovra e pluricomunale, regolando mediante la stipula di convenzioni i rapporti conseguenti.

36.3 La gestione associata dei servizi convenzionati deve conseguire livelli più elevati di efficienza e di efficacia, il potenziamento ed ampliamento della produzione ed erogazione di utilità sociali fruibili da un maggior numero di cittadini, rendendo economico e perequato il concorso finanziario agli stessi richiesto.

36.4 Alla gestione associata di funzioni e servizi può partecipare la Provincia, per quanto di sua competenza ed interesse, sottoscrivendo la convenzione.

36.5 Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, che esercitano le funzioni ed i servizi in luogo degli stessi. Può essere, inoltre, prevista, per quanto necessaria, la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti ad uno di essi, che opera per loro conto.

36.6 L'accordo e la relativa convenzione devono realizzare una organizzazione semplice e razionale che consegua le finalità di cui ai precedenti commi e raggiunga direttamente la popolazione dei Comuni associati con i sistemi più rapidi, economici, immediatamente funzionali, escludendo per i cittadini e gli utenti aggravii di procedure, di costi e di tempi.

Titolo II PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I Iniziativa politica e amministrativa

Art. 37 - Interventi nel procedimento amministrativo

37.1 I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

37.2 La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi diffusi.

37.3 Le modalità dell'intervento dei cittadini e dei soggetti portatori di interessi in un procedimento amministrativo sono determinate nell'apposito regolamento in materia di procedimento.

Art. 38 – Istanze, petizioni e proposte

38.1 Tutti i cittadini possono rivolgere, anche in forma collettiva, istanze, petizioni e proposte al Sindaco su materie di competenza del Comune.

38.2 Le petizioni e le proposte sono sottoscritte da almeno duecento cittadini residenti.

38.3 Il primo firmatario della petizione o della proposta può chiedere di essere sentito per illustrarla al competente organo del Comune.

38.4 Le istanze, le petizioni o le proposte devono recare le generalità dei sottoscrittori.

38.5 Alle istanze, alle petizioni o alle proposte il Sindaco risponde entro sessanta giorni dal loro ricevimento inviando apposita comunicazione al primo firmatario.

38.6 Sono escluse dal diritto d'iniziativa le seguenti materie:

- Statuto comunale;
- Tributi e bilancio;
- Adozione degli strumenti di pianificazione;
- Designazioni e nomine.

38.7 I cittadini, le Associazioni, i Comitati di partecipazione ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze inerenti specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

38.8 Le modalità dell'istanza e della relativa risposta sono indicate dal regolamento sulla partecipazione.

Capo II Associazionismo e partecipazione

Art. 39 - Principi generali

39.1 Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

Art. 40 – Associazioni

40.1 Il Comune:

- sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
- definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;
- può affidare alle associazioni o a comitati costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;
- coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

40.2 Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

Art. 41 - Organismi di partecipazione

41.1 Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

41.2 Su materie specifiche o per aggregazioni di interessi il Comune promuove la formazione di appositi organismi associativi per dibattere e approfondire temi di interesse generale. Sedi e luoghi di riunione verranno messi a disposizione dalla Amministrazione Comunale.

Art. 42 - Partecipazione alle Commissioni

42.1 Le associazioni e gli organismi di partecipazione interessati, previa richiesta motivata, possono essere invitati a partecipare, tramite propri rappresentanti, ai lavori delle commissioni.

Capo III Referendum

Art. 43- Referendum

43.1 Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, allo scopo di promuovere la più ampia partecipazione popolare alla gestione amministrativa della Comunità Locale.

43.2 Non possono essere oggetto di referendum consultivo:

- ✓ la revisione dello Statuto del Comune e delle aziende speciali;
- ✓ la disciplina dello statuto giuridico e delle assunzioni del personale;
- ✓ la pianta organica del personale e relative variazioni;
- ✓ i piani territoriali ed urbanistici, i piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- ✓ i tributi locali, le tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- ✓ la designazione e la nomina di rappresentanti;
- ✓ gli atti ed i provvedimenti concernenti minoranze religiose ed etniche;
- ✓ le attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- ✓ materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

43.3 Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) un terzo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali;
- b) il Consiglio Comunale con maggioranza assoluta dei due terzi dei componenti.

43.4 Sull'ammissibilità delle proposte di referendum e del referendum decide il Comitato dei Garanti, nominato dal Consiglio Comunale.

43.5 Il Comitato dei Garanti è composto da tre membri dotati di idonea qualificazione professionale nelle materie giuridiche, con particolare riferimento al diritto amministrativo e costituzionale ed all'ordinamento degli Enti Locali.

Art. 44 - Referendum: modalità attuative

44.1 Non può essere indetta più di una consultazione referendaria l'anno.

44.2 Non può essere effettuato il referendum:

- ✓ nei due mesi antecedenti e nel mese successivo alla data fissata per le elezioni politiche, europee, regionali e per altri referendum di carattere nazionale o regionale;
- ✓ nell'anno in cui si svolgono le elezioni amministrative;
- ✓ nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 15 settembre.

44.3 Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato almeno il 50% più uno dei cittadini aventi diritto e se è stata raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressa.

44.4 Quando al referendum ha partecipato la maggioranza degli elettori, il Consiglio Comunale è tenuto a deliberare entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione sia se intende conformarsi al risultato di essa, indicando i provvedimenti ed i tempi di attuazione, sia se intende discostarsi. In quest'ultimo caso il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere assunto dal Consiglio Comunale con deliberazione motivata.

44.5 Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative delle consultazioni.

Capo IV

Procedimento amministrativo e diritto di accesso

Art. 45 - Diritto di informazione

45.1 Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal successivo articolo 47.

45.2 L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

45.3 L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

45.4 I responsabili di area adottano i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

45.5 Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dalla legge.

Art. 46 – Procedimento amministrativo

46.1 In attuazione dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comune stabilisce norme regolamentari per la disciplina dei procedimenti amministrativi di competenza comunale nel perseguimento dei fini di efficacia, economicità, trasparenza e imparzialità a cui deve ispirarsi l'attività amministrativa.

46.2 Nell'esercizio dell'attività amministrativa il Comune presceglie lo strumento pubblico o privato e adotta i procedimenti più idonei fra quelli ammessi dall'ordinamento, che non siano espressamente vietati dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti.

46.3 Il responsabile del procedimento garantisce l'accesso alla documentazione amministrativa a chiunque vi abbia interesse.

Art. 47 - Diritto di accesso

47.1 Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

47.2 Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

47.3 Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Capo V Difensore Civico

Art. 48 – Difensore civico

48.1 L'Ufficio del Difensore Civico può essere istituito, anche in forma associata, per garantire il buon andamento, l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa.

48.2 Possono richiedere l'intervento del difensore tutti coloro che risiedono stabilmente nel territorio comunale, anche se non cittadini italiani, tutti coloro che hanno titolo a partecipare al procedimento amministrativo.

48.3 Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto e con le modalità previste per l'approvazione dello Statuto, fra persone dotate di qualificata competenza giuridico -amministrativa ed economico-sociale, esterne all'Amministrazione.

48.4 Per il difensore civico valgono le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i Consiglieri comunali.

Art. 49 – Funzioni del difensore civico

49.1 Il difensore civico ha poteri di indagine su tutti i settori di intervento del Comune e delle aziende ad esso collegate ed ha pieno accesso agli uffici ed alle informazioni anche riservate, avvalendosi del personale e delle strutture comunali. E' tenuto al segreto d'ufficio.

49.2 Il Difensore civico ha poteri di proposta verso il Comune per favorire l'eliminazione delle anomalie, degli ostacoli alla correttezza ed imparzialità dell'azione amministrativa. In via ordinaria tali proposte vengono formulate alla fine di ogni anno in sede di presentazione al Consiglio di una relazione illustrativa della propria attività. Per i casi di particolare importanza e di urgenza, può presentare al Consiglio, in qualsiasi momento, apposite relazioni.

49.3 L'organizzazione dell'Ufficio e l'esercizio delle funzioni sono definiti con apposito regolamento istitutivo approvato dal Consiglio Comunale.

Titolo III FUNZIONE NORMATIVA
--

Art. 50 - Statuto

50.1 Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

50.2 Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 51 - Regolamenti

51.1 I regolamenti, atti normativi approvati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale secondo la normativa che determina la rispettiva competenza, disciplinano le materie ad essi rinviate dalla legge e dal presente Statuto.

51.2 Le contravvenzioni ai regolamenti comunali e alle relative ordinanze sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi.

51.3 I Regolamenti entrano in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 52 - Disposizioni finali

52.1 Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.

.....